

LEGGE REGIONALE 02 Febbraio 2007 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/02/2007 n. 3 Parte Prima

LEGGE N.3 del 2007 - Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 20)

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 20 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è inserito il seguente comma:

“7 ter. Le Province, nell'ambito della composizione del Comitato di Gestione di cui al comma 3, possono stabilire di variarne il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dall'articolo 14, comma 10 della l. 157/1992.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2007

___Num:0003

___Boll__Uff__Num:3

___Boll__Uff__Anno:2007